

COMUNE DI CARATE BRIANZA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI FRAZIONE

TITOLO I
Istituzione e Sedi

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Con l'istituzione dei Consigli di Frazione, in attuazione dell'art. 44 dello Statuto del Comune di Carate Brianza, viene riaffermato il significato ed il valore della partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale e amministrativa della comunità.
2. Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di costituzione degli organi della frazione, il loro funzionamento e le rispettive competenze.

Art. 2 – Organi della frazione

1. Sono organi della frazione:
 - Il Consiglio;
 - Il Presidente.
2. Sono istituiti i seguenti Consigli di frazione, rappresentativi della popolazione residente nelle zone del territorio comunale a fianco di ciascuno indicate:
 - Consiglio di frazione di Agliate;
 - Consiglio di frazione di Costalambro;
3. La circoscrizione di riferimento di ciascun consiglio di frazione è composta dal territorio individuato dalle vie e località indicate nell'allegato a) al presente regolamento.

Art. 3 - Sede del Consiglio di frazione

1. I Consigli di frazione hanno sede in locali individuati dai Consigli stessi, con l'eventuale supporto dell'Amministrazione comunale.
2. Le sedi, oltre alle riunioni del Consiglio di frazione, potranno essere utilizzate per la convocazione di assemblee della cittadinanza della frazione, ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento.
3. Nell'eventualità in cui le assemblee di frazione non possano svolgersi presso le sedi dei rispettivi Consigli e non vi fossero locali dell'Amministrazione comunale a tal fine disponibili l'Amministrazione stessa provvederà a reperire locali di idonea capienza.

TITOLO II
Composizione, elezione e funzionamento

Art. 4 – Composizione del Consiglio di frazione

1. I Consiglieri di frazione sono previsti nel numero massimo di 14; ciascun Consiglio di frazione ha 7 consiglieri.
2. I Consiglieri sono eletti in ciascuna frazione fra i cittadini ivi residenti di età non inferiore a diciotto anni, aventi diritto di voto.

Art. 5 - Requisiti dei componenti del Consiglio di frazione

1. Non possono, in ogni caso, essere nominati Consiglieri di frazione:
 - coloro che versino in alcuna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere comunale, ai sensi del capo II del Titolo III del D.lgs. 267/2000;
 - i Deputati e i Senatori;

- i Consiglieri regionali e provinciali;
- i Consiglieri e gli Assessori comunali del Comune di Carate Brianza.

Art. 6 – Elezione del Consiglio di frazione

1. I Consigli di Frazione vengono eletti sulla base di elenchi di cittadini che si dichiarano disponibili a coprire la carica, formati durante un'apposita Assemblea convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale in ogni Frazione, o entro i quindici giorni successivi al suo svolgimento.
2. L'Amministrazione Comunale promuove la parità di genere nelle candidature a coprire la carica di Consigliere di Frazione.
3. L'Amministrazione Comunale provvede con idonei mezzi di pubblicità, a rendere noti i giorni in cui si tengono le suddette Assemblee.
4. Le candidature presentate secondo le modalità stabilite al punto 1. sono riunite in modo da ottenere un'unica lista per ogni Consiglio di Frazione.
5. Il Sindaco, con manifesti da pubblicare per 20 giorni consecutivi all'Albo pretorio e sul sito web del Comune e da affiggere sul territorio comunale, informerà i cittadini sul luogo, data, ora e modalità di elezione.
6. Le elezioni dovranno svolgersi in unica giornata per tutti i Consigli di Frazione.
7. Viene costituito dal Sindaco un Ufficio Elettorale per ogni frazione composto da un Presidente, un Segretario e 3 scrutatori che non sono candidati al Consiglio di Frazione, scelti tra cittadini maggiorenni, in base anche alle disponibilità manifestate nella suddetta assemblea.
8. Il voto è espresso su apposita scheda, contenente il nominativo dei candidati in ordine alfabetico, mediante l'apposizione di una croce nel quadro corrispondente al nome. Ogni votante può esprimere una preferenza oppure due, purchè nei confronti di candidati appartenenti a diverso genere. Accanto ai nominativi dei candidati dovranno essere scritti nome, luogo e data di nascita. Requisito essenziale per la validità del voto è l'evidenza dell'effettiva volontà di designazione del candidato.
9. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di preferenze, così come risulta dal verbale redatto dall'ufficio elettorale comunale al termine delle operazioni.
10. Lo scrutinio dei voti si svolge in seduta pubblica. Sono dichiarati eletti a ogni consiglio di frazione i primi sette candidati che ottengono il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze si attua una politica di genere dando la precedenza al candidato che appartiene al genere meno rappresentato fra gli eletti; in caso di ulteriore parità si dà preferenza al candidato più anziano di età. La Giunta Comunale convalida i risultati delle elezioni e procede alla nomina degli eletti. La Giunta Comunale può rilevare esclusivamente irregolarità connesse alla mancata osservanza delle disposizioni elettorali previste dal presente regolamento.
Nel caso in cui il numero degli eletti risulti minore del numero dei consiglieri, è eletto anche chi ha ottenuto 0 voti, in base ai criteri sopra esposti.

Art. 7 - Durata in carica del Consiglio di frazione

1. I componenti dei Consigli di frazione sono eletti entro 120 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale.
2. I Consigli di frazione rimangono in carica per tutto il mandato amministrativo e comunque fino alla nomina dei nuovi Consigli di frazione.
3. I Consigli di frazione, nella prima seduta, nominano, al proprio interno, un Presidente e un Vicepresidente.
4. In caso di dimissioni, di morte o di decadenza per sopravvenuta incompatibilità o per assenza ingiustificata a n° 3 sedute consecutive, di uno o più Consiglieri, il Presidente, preso atto delle dimissioni o dell'avvenuta decadenza, procede alla surrogazione con nuovi Consiglieri, seguendo la graduatoria dei non eletti oppure, nel caso il numero dei candidati fosse uguale al numero degli eletti, procedendo a nuova elezione.

5. I Consiglieri di frazione, Presidente e Vicepresidente inclusi, non hanno diritto alla percezione di alcun compenso o indennità né rimborso per lo svolgimento del loro mandato

Art. 8 - Funzionamento dei Consigli di frazione

1. Le sedute del Consiglio di Frazione sono pubbliche;
2. Sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno tre giorni dalla data prevista. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della seduta e l'ordine del giorno previsto. La convocazione della prima seduta dei Consigli è disposta dal Presidente del Consiglio Comunale. Su richiesta del Presidente gli atti di convocazione sono pubblicati in apposita sezione del sito web del Comune.
3. Per la validità delle sedute è prevista la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Le deliberazioni di competenza del Consiglio di frazione vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti, ossia con un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti (se il numero dei votanti è dispari la maggioranza assoluta sarà costituita dal quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti).
5. Le sedute del Consiglio di frazione devono essere verbalizzate a cura del segretario che, insieme al Presidente, ne firma il verbale.

Art. 9 - Presidente del Consiglio di frazione

1. I Consigli di frazione nel corso della prima seduta eleggono, al proprio interno il Presidente, con la presenza di almeno i 2/3 dei Consiglieri assegnati.
2. L'elezione del Presidente si svolge a scrutinio segreto; ogni componente del Consiglio può esprimere una sola preferenza. Risulta eletto Presidente il componente che ottiene un numero di preferenze pari ad almeno la maggioranza assoluta dei componenti.
3. Qualora nella prima votazione nessun componente raggiunga il quorum di cui al comma precedente, si procede al ballottaggio tra i due candidati componenti più votati, utilizzando il criterio dell'anzianità di età per definire i partecipanti al ballottaggio. Al ballottaggio risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
4. Il presidente eletto assume immediatamente le proprie funzioni.
5. Il Presidente cessa dalla carica nei casi di dimissione, revoca espressa dalla maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati e di decadenza per sopravvenuta incompatibilità. Il Consiglio di frazione provvede entro 30 giorni alla elezione del nuovo Presidente, nelle more le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 10 - Compiti del Presidente del Consiglio di frazione

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di frazione. Rappresenta il Consiglio di Frazione e riferisce al Sindaco e ai singoli Assessori sui problemi della frazione e sul funzionamento dei servizi.
2. Il Presidente coordina e verifica gli interventi necessari all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di frazione, trasmettendole, fra l'altro all'Amministrazione comunale.
3. Il Presidente o Vice Presidente è invitato con diritto di parola alle sedute della Commissione e del Consiglio Comunale in cui si delibera o discute di problematiche di interesse della Frazione.

Art. 11 - Il Segretario del Consiglio di frazione

1. Il Presidente procede alla nomina fra i componenti del Consiglio di un segretario, che provvede alla stesura dei verbali riassuntivi delle sedute, esplicitando le decisioni assunte e gli esiti delle votazioni.
2. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario e, una volta approvati, sono trasmessi al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco, che ne cura la trasmissione ai Capigruppo Consiliari. .

Art. 12 - Diritto all'informazione

1. I membri del Consiglio di Frazione esercitano il diritto di accesso agli atti del Comune, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990.

TITOLO III

Le funzioni

Art. 13 - Funzioni del Consiglio di frazione

1. Il Consiglio di frazione, nell'interesse della propria comunità e nel rispetto del proprio ambito territoriale:
 - svolge funzioni consultive, propositive, conoscitive, di iniziativa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale;
 - esercita, funzioni di riscontro sull'attuazione e l'esecuzione delle deliberazioni dell'Amministrazione Comunale interessanti le singole frazioni;
 - attua, altresì, iniziative di promozione e crescita del proprio territorio e della partecipazione, ricercando autonomamente tutte le forme e gli strumenti idonei a perseguire tali scopi.

Art. 14 - Funzioni consultive

1. Il Consiglio di frazione esprime parere sulle proposte di deliberazioni dell'Amministrazione comunale, concernenti:
 - a. Questioni di tutela ambientale e interventi di carattere sociale relativi al territorio di competenza.
 - b. Promozione e sostegno di libere forme associative sul proprio territorio.
 - c. Collaborazione alle attività promosse dalle associazioni, dagli organi della gestione sociale della scuola e dei servizi prescolari, per aspetti di rilievo per le frazioni.
 - d. Gli interventi inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche e i criteri generali di realizzazione dei servizi riguardanti la frazione.
 - e. Gli strumenti di pianificazione urbanistica: Piano di Governo del Territorio e relativi piani attuativi. progetti di realizzazione e ristrutturazione di opere pubbliche, che producano effetti sul territorio.

Art. 15 - Tempi e modi della consultazione

1. La consultazione di cui all'articolo precedente, avviene, di norma, prima dell'adozione del provvedimento finale, assegnando, a cura del responsabile dell'ufficio competente, tempi concordati con i Consigli di frazione, che, di norma, non possono superare i 20 giorni, salvo la fissazione di termini inferiori, quando gli organi del Comune siano tenuti ad assumere le proprie deliberazioni entro termini fissati da leggi o da norme regolamentari.
2. Il parere espresso dal Consiglio di frazione deve essere citato nei conseguenti atti deliberativi. Si prescinde dal parere quando questo non sia fornito entro il termine concordato.
3. Il parere del Consiglio di Frazione non è vincolante per l'Amministrazione Comunale. Nel caso in cui quest'ultima ritenga di discostarsene, deve motivare adeguatamente.

Art. 16 - Funzioni propositive

1. Il Consiglio di frazione esercita funzioni propositive, con atti scritti, in merito a:
 - a. definizione dei programmi comunali di intervento per i servizi, dei programmi di manutenzione straordinaria e dei criteri per la manutenzione ordinaria relativi al territorio della Frazione;
 - b. realizzazione delle opere pubbliche, sulla base dei criteri e delle disponibilità finanziarie determinate dall'Amministrazione comunale, che interessino il territorio della Frazione;

- c. assegnazione di contributi per interventi nei settori scolastico, parascolastico, ricreativo, sportivo, culturale, ecc... attuati da parte dell'Amministrazione Comunale o di terzi nell'ambito della Frazione;
 - d. funzionamento dei servizi comunali nel territorio della Frazione.
2. Gli atti propositivi del Consiglio di frazione devono essere fatti pervenire al Sindaco, che li trasmette ai Capigruppo Consiliari. Sulla base delle proposte del Consiglio di frazione, i settori dell'Amministrazione comunale formulano piani di intervento, che verranno discussi con il Consiglio di frazione. Gli stessi saranno sottoposti, in seguito, agli organi competenti.

Art. 17 - Funzioni conoscitive e di iniziativa

1. Il Presidente ed il Consiglio di frazione possono presentare interrogazioni, mozioni, petizioni e proposte al Sindaco, al Consiglio comunale, alla Giunta ed alle Commissioni comunali.
2. Le interrogazioni, mozioni e petizioni devono essere presentate per iscritto all'ufficio protocollo del Comune ed indirizzate all'organo cui sono rivolte.
3. Alle interrogazioni e petizioni deve essere fornito, di norma, un riscontro scritto entro il termine di 30 giorni dal ricevimento. Le mozioni devono essere esaminate e discusse, di norma, entro 40 giorni dal ricevimento.

Art. 18 - Funzioni di riscontro

1. Nelle materie di cui alle funzioni consultive, il Consiglio di frazione svolge attività di riscontro in base alle informazioni e documentazioni inviate o richieste agli uffici, con l'eventuale collaborazione del personale del Comune, previo accordo con il Responsabile di settore competente.

Art. 19 – funzioni di promozione del territorio

1. Il Consiglio di frazione ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche della Frazione.

Art. 20 - Consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio di frazione può promuovere autonomamente sul proprio territorio forme di consultazione e coinvolgimento della popolazione, dei cittadini singoli ed associati, relativamente alle questioni ritenute di rilevante interesse per la propria comunità.

Art. 21 - L'Assemblea di frazione

1. L'Assemblea è rivolta a tutti i cittadini della frazione o del quartiere e viene promossa dal Consiglio di frazione ogni volta che sia ritenuta necessaria, nelle forme e nei modi più opportuni, in relazione alle proprie competenze.
2. L'Assemblea può proporre e suggerire iniziative e modi di intervento che il Consiglio di frazione deve tenere in considerazione.
3. Il Consiglio di frazione, nel corso delle assemblee e nei modi che ritiene più opportuni, deve dare risposta alle domande e petizioni presentate dai cittadini sui problemi locali.

Art. 22 - Norma transitoria

1. Successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, verranno nominati i Consigli di frazione e rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo in corso.
2. In sede di prima applicazione, il termine di 90 giorni di cui all'art. 7, 1° comma, decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 23 – Norma Finale

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, per la disciplina e l'organizzazione dei Consigli di Frazione, si applicano le prassi seguite per l'approvazione delle delibere di Giunta Comunale, e, per quanto possibile, il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.